

PIANCIANI, *relatore*. I membri della Giunta l'accettano completamente.

PRESIDENTE. Dunque ha la parola l'onorevole La Porta per svolgere il suo emendamento.

LA PORTA. La Camera rammenterà che io su questo progetto di legge, quando esso si trovò nel periodo della presa in considerazione, manifestai dei forti dubbi e sulla sua opportunità e sull'indefinito carattere, con cui si presentava, perchè mancante di criteri, di norme direttive, che avessero governato l'indirizzo per le modifiche della circoscrizione.

Ricorderà pure come ne facessi una questione di ordine generale, come desiderassi la precedenza della costituzione del comune, mercè la nuova legge che era presentata, come io credessi indispensabile la riforma del demanio tassabile dei comuni, onde sgombrare la questione della circoscrizione da quella incidenza aspra e pericolosa sui bilanci comunali.

Però, dopo avere interrogato i miei colleghi deputati eletti nelle provincie siciliane, ed avere constatato che la maggioranza di essi desiderava, anche nella presente condizione di cose, una modifica della circoscrizione territoriale dei comuni di Sicilia, dopo che ho veduto che la Commissione entrava nell'ordine delle idee, delle norme direttive, dichiaro, come del resto ho dimostrato col mio contegno nella discussione generale, di accettare in massima il presente disegno di legge, in omaggio alla maggioranza dei miei colleghi delle provincie siciliane, in omaggio al nuovo concetto che ora informa la legge.

Le mie preoccupazioni però si concentrano sull'articolo quinto, dove risiede, per così dire, la sostanza della legge, cioè sull'indirizzo che deve guidare le Giunte provinciali nel formare il progetto delle nuove circoscrizioni, il Consiglio di Stato nei suoi pareri, ed il Governo nei suoi giudizi definitivi.

È per ciò, che di fronte alle proposte formulate dalla Commissione, ho presentato un emendamento che fu l'altro ieri stampato e distribuito.

L'obbiettivo del mio emendamento, o signori, era quello di spogliare questi criteri da ogni apparenza di parzialità a favore o a pregiudizio di uno o di un altro comune, e di mantenerli sul terreno della imparzialità e della giustizia in tutto e per tutti.

Questo era il mio concetto, il mio obbiettivo determinato dal dovere che io sentiva e che apprezzavo e con me dovevano sentire ed apprezzare quanti sono in quest'Aula; ed anche, non esito a dirlo, dalla situazione speciale di rappresentante un collegio della Sicilia, situazione che credo comune a

gran parte dei miei colleghi delle provincie siciliane.

Ognuno di noi si trova nella condizione di dover sostenere interessi di comuni che domandano modifica di circoscrizione, tanto ai comuni dello stesso collegio, come a comuni di altri collegi elettorali. Quindi la necessità di tenere rigorosamente i criteri direttivi per la modifica della circoscrizione territoriale in un campo rigorosamente imparziale di giustizia distributiva, e tale, che, facendo ragione ai diritti di chi domanda nuovo territorio, non offenda quelli di chi crede di non doverne concedere.

Oggi son lieto di aver potuto modificare la redazione del mio emendamento, e di unire il mio nome a quello dei miei onorevoli colleghi Di Cesarò, Rudinì e Pianciani, in un emendamento comune il quale rappresenti questa imparzialità di criteri e nel concetto e nella redazione, come ve ne assicurano le firme dei proponenti.

Questo emendamento, o signori, contiene tutti i criteri che si possono desiderare nel regolare una circoscrizione territoriale, poichè, come dissi, le circoscrizioni territoriali presentano nella situazione attuale due caratteri generali. L'uno è quello della situazione del bilancio comunale, della situazione economica dei comuni, poichè per la condizione del sistema tributario italiano rispetto ai comuni, il territorio comunale rappresenta gran parte delle entrate comunali; la precipua parte del demanio tassabile dei comuni rurali. Quindi il primo criterio da noi presentato è quello della situazione economica e finanziaria dei comuni, delle spese alle quali sono obbligati e che costituiscono le loro esigenze, e quindi delle loro risorse economiche, della condizione dei loro bilanci.

Certamente il nostro articolo 5 non è ispirato al sistema di una legge agraria, che voglia distribuire i territori in ragione del numero degli abitanti.

È ben più alto il concetto che un Parlamento deve tenere presente quando si tratta di modificare, di spostare secolari possessi, secolari situazioni economiche. Quindi, tener conto dei bisogni, delle condizioni economiche, delle esigenze di tutti, è questo il primo criterio da noi formulato. Noi vogliamo altresì che si tenga conto di tutti gli atti e decreti precedenti che valsero a modificare o furono prescritti per la modifica dei territori comunali in Sicilia.

Vi aggiungiamo anche, per quanto è possibile, i criteri che fanno seguito al decreto del 12 febbraio 1855, e che riguardano anche gli interessi delle popolazioni, il criterio dei possessi, il criterio dei limiti naturali, delle condizioni topografiche.